



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale
Area Previdenza e Assistenza

Roma, 24/11/2021
Prot. 356
Allegati n. 3

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici INCA all'Estero
Agli Uffici Zona INCA
Al Dipartimento Previdenza CGIL
LORO SEDI

Oggetto: "Misure in materia pensionistica per la tutela dei lavoratori assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo di cui all'articolo 66, commi da 17 a 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n.106" - Circolare Inps del 29 ottobre 2021 n.163 –

Care compagne e cari compagni,

con la circolare 29 ottobre 2021 n.163 l'Inps illustra le misure stabilite con l'art.66, commi da 17 a 19 del D.L. 73/2021 (c.d. "*Decreto Sostegni bis*") convertito, con modificazioni dalla legge 106/2021 (vedi Circolare Inca Prot.252 del 28/07/2021), in materia pensionistica per le lavoratrici e i lavoratori assicurati presso il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (di seguito FPLS).

Rispetto all'ambito di applicazione nel rinviare alla circolare Inca Prot.252 del 28/07/2021 ricordiamo che **le modifiche riguardano il c.d. Raggruppamento A** ("*lavoratori che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli*" - art.2, comma 1, lettera a), D.lgs.182/1997-).

Vediamo nel dettaglio quali i chiarimenti e le indicazioni fornite dall'Istituto nell'illustrare tali disposizioni. Per quanto riguarda, invece, l'ampliamento delle attività che comportano l'obbligo di assicurazione al FPLS (art.66, comma 17, lettera b), punto 2 del decreto-legge 73/2021 c.d. "*Decreto Sostegni bis*", convertito, con modificazioni dalla legge 106/2021), rinviando alla Circolare Inca Prot. n. 341 del 03/11/2021.

1. CONTRIBUZIONE UTILE AI FINI DELLE PRESTAZIONI, ANNUALITA' CONTRIBUTIVE

L'Istituto, rispetto alla modifica riguardante il **requisito dell'annualità della contribuzione soddisfatto con 90 contributi giornalieri** (Art.66, comma 17 lettera b, punto 1), a partire dal 1° luglio 2021, precisa che:

- opera per le prestazioni aventi decorrenza dal 1° agosto 2021,
- concorre anche la contribuzione relativa all'attività di insegnamento o di formazione o di carattere promozionale (vedi circolare Inca Prot.n.341 del 03/11/2021) laddove tale attività sia svolta a tempo determinato dai lavoratori appartenenti alle qualifiche professionali del Raggruppamento A.

Riportiamo, di seguito, l'aggiornamento delle annualità contributive utili per la determinazione delle prestazioni a seguito delle disposizioni e modifiche introdotte dal D.L.73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021.

Fino al 31.12.1992 (D.P.R.1420/1971)	Gruppo 1 60gg	Gruppo 2 180 gg	
Dal 01.01.1993 al 31.07.1997 (D.lgs. 503/1992)	Gruppo 1 120 gg	Gruppo 2 260 gg	
Dal 01.08.1997 al 30/06/2021 (D.lgs. 182/1997)	Raggruppamento A 120gg	Raggruppamento B 260gg	Raggruppamento C 312gg
Dal 01/07/2021 in poi (D.L. 73/2021, convertito in legge 106/2021)	Raggruppamento A 90gg	Raggruppamento B 260gg (nessuna modifica)	Raggruppamento C 312gg (nessuna modifica)

Di conseguenza rispetto ai mesi:

- se il requisito dell'annualità è costituito da 60 gg, 1 mese= 5 gg
- se il requisito dell'annualità è costituito da 120 gg, 1 mese=10 gg
- se il requisito dell'annualità è costituito da 180 gg, 1 mese= 15 gg
- se il requisito dell'annualità è costituito da 260 gg, 1mese= 21,66 gg
- se il requisito dell'annualità è costituito da 312 gg, 1 mese = 26 gg
- **se il requisito dell'annualità è costituito da 90 gg, 1 mese =7,5gg**

Rispetto ai requisiti contributivi, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni, essendo personalizzati, sono individuabili in relazione ai vari periodi di assicurazione fatti valere sino al 31 dicembre 1992, dal 1° gennaio 1993 al 31 luglio 1997, dal 1° agosto 1997 al 30 giugno 2021 e dal 1° luglio 2021 (Gruppo 1/Raggruppamento A).

Per il Raggruppamento B e C, non essendo intervenuta alcuna modifica come indicato in Tabella, i requisiti contributivi sono individuabili in relazione ai vari periodi di assicurazione fatti valere sino al 31 dicembre 1992, dal 1° gennaio 1993 al 31 luglio 1997 e dal 1° agosto 1997 in poi.

1.1 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Quanto, invece, alle modifiche apportate dall'Art.66, comma 17, lettera C), che nel sostituire l'art.4, comma 7, D.lgs. 182/1997 prevede che, ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli art. 6 e art.9 del D.P.R. n.1420/1971 **devono riferirsi per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo** (norma prima della modifica *"i requisiti contributivi.....devono riferirsi esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo"*) l'Istituto chiarisce che tale disposizione **si applica:**

- **ai trattamenti di pensione di vecchiaia, di invalidità** (assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità, assegno ordinario privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità) **e ai superstiti**. Quindi, a decorrere dal 1° luglio 2021, per le prestazioni aventi decorrenza dal 1° agosto 2021, il requisito contributivo richiesto dovrà essere valutato in relazione alla nuova annualità di contribuzione dei 90 contributi giornalieri dei quali 2/3 devono riferirsi ad attività lavorativa svolte nel campo dello spettacolo, fermo restando il perfezionamento del requisito di assicurazione prescritto per il tipo di prestazione richiesta;
- **ai trattamenti di pensione anticipata** (pensione di anzianità privilegiata di cui all'art.9 del D.P.R. n.1420/1971) con decorrenza dal 1° agosto 2021. Quindi, a decorrere dal 1° luglio 2021, il requisito contributivo richiesto dovrà essere valutato in relazione alla nuova annualità di contribuzione dei 90 contributi giornalieri dei quali 2/3 devono riferirsi ad attività lavorativa svolta nel campo dello spettacolo, fermo restando il perfezionamento del requisito di assicurazione prescritto per il riconoscimento della prestazione.

Quanto ai trattamenti di pensione anticipata, abbiamo chiesto all'Istituto un primo chiarimento per le vie brevi rispetto alle tipologie di pensioni cui si fa riferimento. Secondo l'Istituto, visto il richiamo del legislatore all'art.9 del D.P.R. 1420/1971, si tratta della pensione anticipata art.24, comma 10, legge 214/2011 (per il 2021 - 42 e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne come da allegato Inps n.2).

Viene, inoltre, precisato che:

- **rispetto ai 2/3** (ovvero 60 contributi giornalieri in rapporto ai 90gg) devono riferirsi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo **indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro**, ferma restando la prevalenza contributiva utile a determinare il diritto alle prestazioni nell'ambito del Raggruppamento A;
- **rispetto alla restante contribuzione di 1/3** (ovvero 30 contributi giornalieri in rapporto ai 90gg) potrà riferirsi anche alla **contribuzione figurativa, volontaria, d'ufficio o da riscatto non correlata a periodi di attività lavorativa riconducibile al settore spettacolo, versata o accreditata al FPLS oppure a contribuzione delle gestioni previdenziali dell'AGO nel FPLD e/o dei lavoratori agricoli autonomi (CD/CM), utilizzabile ai fini delle prestazioni a carico nel FPLS in applicazione dell'art.16 D.P.R. 1420/1971 e art. 4 – ter decreto legge n.6/1993 convertito dalla legge n.63/1993.**

Ai fini dell'applicazione di tale disposizione (individuazione dei 2/3 e del restante 1/3), puntualizza l'Inps, **rileva tutta la contribuzione versata o accreditata alla data di presentazione della domanda di pensione con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2021.**

Sempre con riferimento alle prestazioni sono, invece, **escluse:**

- **la pensione di invalidità specifica** poiché disciplinata dall'art.5 del D.lgs.182/1997;
- **la pensione di vecchiaia anticipata per i ballerini/tersicorei** in quanto per gli iscritti appartenenti al Gruppo Ballo – ballerini e tersicorei (**cod. qualifica 092**) la contribuzione utile ai fini della maturazione dei requisiti richiesti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in qualità di ballerino/tersicoreo (20 anni di assicurazione e di contribuzione nel Fondo) deve essere complessivamente riferita ad esclusiva attività lavorativa svolta nella specifica qualifica, come disciplinato dall'articolo 4, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 182/1997. Nonché la figura professionale **del coreografo (cod. qualifica 091)** che, a seguito della emanazione del decreto legislativo n. 182/1997, è stata, da parte dell'ex Enpals, formalmente ed espressamente ricondotta a quella del ballerino/tersicoreo con conseguente applicazione del medesimo regime previdenziale (circolare ex-Enpals n. 3/1998.).

Ai suddetti trattamenti di pensione, con decorrenza dal 1° agosto 2021, si applicano invece le disposizioni, in vigore dal 01/07/2021, relative alla annualità di contribuzione a 90 contributi giornalieri (vedi Tabella paragrafo n.1), fermo restando il perfezionamento anche del requisito assicurativo prescritto per il riconoscimento della prestazione.

L'Istituto ricorda poi che i requisiti contributivi, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni, essendo personalizzati, sono individuabili in relazione ai vari periodi di assicurazione fatti valere sino al 31 dicembre 1992, dal 1° gennaio 1993 al 31 luglio 1997, dal 1° agosto 1997 al 30 giugno 2021 e dal 1° luglio 2021 (Gruppo 1/Raggruppamento A).

2. CONTRIBUZIONE D'UFFICIO UTILE

Con l'art.66, comma 17, lettera a) punto 1, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 1, comma 15 del D.lgs. 182/1997 relativo **ai contributi d'ufficio** le parole "60 contributi" ovunque ricorrano sono sostituite da "45 contributi" e le parole "120 contributi" sono sostituite da "90 contributi".

Quindi, a decorrere dal 01/07/2021, in favore dei lavoratori e delle lavoratrici che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e realizzazione di spettacoli (art.2, comma 1, lettera a), D.lgs.182/1997 - Raggruppamento A) **in presenza nell'anno di almeno 45 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o figurativi accreditati nel Fondo e una retribuzione complessiva dell'anno non superiore a quattro volte l'importo del trattamento minimo** in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, sono accreditati, ai fini dell'acquisizione **del diritto** ai trattamenti pensionistici, **contributi d'ufficio:**

- per un massimo di 10 anni, nel limite di 45 contributi giornalieri all'anno e fino a concorrenza dei 90 contributi giornalieri previsti per il perfezionamento dell'annualità contributiva.

All'art.66, comma 17, lettera a), punto 2, vengono introdotti ulteriori commi all'articolo 1 del D.lgs. 182/1997 tra i quali:

- **“comma 15-ter”** con l'introduzione di tale comma per i lavoratori e le lavoratrici che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e realizzazione di spettacoli (art.2, comma 1, lettera a), D.lgs.182/1997 -Raggruppamento A) **che possono far valere le seguenti condizioni:**
 - **non raggiungono il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto** per il diritto alle prestazioni,
 - abbiano dichiarato per il medesimo anno **una retribuzione globale, derivante dall'esercizio delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al FPLS, superiore a quattro volte l'importo del trattamento minimo annuale** in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria,

è accreditato d'ufficio, ai soli fini dell'acquisizione del diritto ai trattamenti pensionistici, un numero di contributi giornalieri fino a concorrenza del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto dall'art. 2, comma 2, lettera a), del D.lgs.182/1997 (90 contributi giornalieri così come modificato dal Decreto-legge 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021).

Rispetto a tali modifiche e integrazioni l'Istituto riporta un **esempio limite** sulla seconda casistica:

“1 contributivo effettivo e retribuzione nel FPLS superiore a 4 volte il TM = 89 contributi d'ufficio”

Precisa, inoltre, che l'accredito riguarda **i trattamenti di pensione con decorrenza 1° agosto 2021** e che i contributi d'ufficio sono riconosciuti ai soli fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni e **le anzianità contributive interessate sono quelle maturate dal 1° luglio 2021**.

Ricordiamo che i contributi d'ufficio sono contributi accreditati automaticamente al momento della lavorazione delle domande. Non sono presenti (visualizzati) nell'estratto contributivo.

2.1 DISPOSIZIONI GRUPPO ATTORI

Per quanto riguarda il Gruppo Attori (vedi Allegato Inps n.2) il D.L.73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021, **all'art.66, comma, 17, lettera a), punto 2** ha stabilito, con l'introduzione all'art.1 del D.lgs. 182/1997 del comma 15-quater, che:

- **ogni giornata contributiva, versata al FPLS, per la categoria attori cinematografici e audiovisivi (022)** - che prestino attività di lavoro a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art.2, comma 1, lettera a), D.Lgs.182/1997 - Raggruppamento A) - **determina l'accredito di un ulteriore giornata** fino a concorrenza del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto dall'art.2, comma 2 lettera a), D.lgs.182/1997 (90 contributi giornalieri così come modificato dal Decreto Legge 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021).

L'Inps conferma che tale disposizione si riferisce esclusivamente alla categoria del gruppo attori relativa al codice 022 (attori cinematografici e audiovisivi) e che tale contribuzione aggiuntiva, utile ai soli fini del diritto, sarà accreditata al momento della liquidazione della prestazione.

3. ACCERTAMENTO DEL REQUISITO DELLE ANNUALITA'

Quanto all'accertamento del requisito delle annualità l'Inps precisa che i requisiti contributivi, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni, essendo personalizzati, sono individuabili in relazione ai vari periodi di assicurazione fatti valere sino al 31 dicembre 1992, dal 1° gennaio 1993 al 31 luglio 1997, dal 1° agosto 1997 al 30 giugno 2021 e dal 1° luglio 2021 (Gruppo 1/Raggruppamento A, come da Tabella paragrafo 1).

Quanto al "*c.d. surplus contributivo*" ovvero i contributi giornalieri che dovessero risultare eccedenti le annualità richieste nei vari periodi, ai fini delle prestazioni a carico del FPLS, conferma che sono valutati, a copertura del requisito contributivo, dividendoli per l'annualità relativa al gruppo che sia risultato prevalente tra A, B o C nell'arco della carriera assicurativa. Quindi, per il Raggruppamento A, per le prestazioni con decorrenza dal 1° agosto 2021, sono valutati dividendoli per 90gg (quindi 1 mese=7,5gg), come da esempio riportato nell'allegato Inps n.1.

Nel rimandare alla circolare Inps 83/2016 (Circ. Inca. Prot. 256/2016 del 07/07/2016) per quanto riguarda **passaggi di gruppo** precisa che nulla è innovato rispetto alle disposizioni normative.

A tal proposito provvede ad aggiornare la tabella, riportata nella circolare Inps 83/2016, relativa al "riproporzionamento dei contributi giornalieri" nel caso di passaggio tra i diversi gruppi sulla base del rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni (vedi Tabella paragrafo 1).

RAPPORTO TRA GRUPPI

da C a A (fino al 30/06/2021)	312/120	/2,6
da C a A (dal 01/07/2021)	312/90	/3,4666
da A a C (fino al 30/06/2021)	120/312	*2,6
da A a C (dal 01/07/2021)	90/312	*3,4666
da B a A (fino al 30/06/2021)	260/120	/2,1666
da B a A (dal 01/07/2021)	260/90	/2,8888
da A a B (fino al 30/06/2021)	120/260	*2,1666
da A a B (dal 01/07/2021)	90/260	*2,8888
da C a B	312/260	/1,2
da B a C	260*312	*1,2

4. VALUTAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE DEL FPLS. RAPPORTI CON LA CONTRIBUZIONE VERSATA/ACCREDITATA PRESSO LE GESTIONI AGO-FPLD E AUTONOMA CD/CM

L'Istituto ha provveduto all'aggiornamento dello schema esemplificativo di valutazione della competenza sulla base delle nuove disposizioni e nel ricordare - che i coefficienti così determinati (2,6 – 3,4666 - 1,2 – 1) sono uguali per tutti i tipi di prestazione e la competenza è data dal raffronto tra il numero delle giornate FPLS moltiplicate per il coefficiente relativo al raggruppamento prevalente e le settimane FPLD rapportate a giorni - rinvia alla circolare Inps n.83/2016 (Circ. Prot. Inca 256/2016) dove è stato illustrato l'argomento.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA

TIPO PRESTAZIONE	FONDO	RAGGRUPPAMENTO	DIRITTO SETTIMANE/GIORNI
VO	FPLD	-	(anni) 20 x (settimane) 52 = 1.040 x 6= 6.240 gg.
VO	FPLS	A	Fino al 30.06.2021 (anni)20 x(contr. annuali) 120 = 2.400 gg.
			Dal 01/07/2021 19(anni) x 120 +6 mesi x10 ctb= 2.340 gg 6 mesi x 7,5 ctb= 45gg Totale ctb = 2.385 gg
		B	(anni) 20 x (contr. annuali) 260 = 5.200 gg
		C	(anni) 20 x (contr. annuali) 312 = 6.240 gg

RAPPORTO CONTRIBUZIONE FPLD/FPLS IN GIORNI

Gruppi	gg. FPLD	gg.FPLS	Coefficiente
Raggruppamento A (fino al 30.06.2021)	6.240	2.400	= 2,6
Raggruppamento A (dal 01.07.2021)	6.240	1.800	= 3,4666
Raggruppamento B	6.240	5.200	= 1,2
Raggruppamento C	6.240	6.240	= 1

5. REQUISITI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI RAGGRUPPAMENTO A

L'Istituto nel ricordare che il calcolo della contribuzione utile ad individuare i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento delle prestazioni del Gruppo 1/Raggruppamento A è "personalizzato" (gruppo/raggruppamento prevalente), con l'**allegato Inps n.2** riporta, attraverso schemi esemplificativi, **i requisiti richiesti per le prestazioni erogabili dal FPLS per le lavoratrici e i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1995**, elaborati **sulla base delle nuove disposizioni** (D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.106/2021).

In merito a tale allegato facciamo presente che, nella parte relativa al gruppo operatori-maestranze-registi-produttori-tecnici-bandisti-etc., rispetto ai codici qualifica 141 e 142 vi è un refuso. Ovvero tali codici qualifica sono riportati come 141 Truccatori – (Raggruppamento B - con contratto a tempo determinato) e 142 Parrucchieri – (Raggruppamento B - con contratto a tempo determinato) invece la dicitura corretta, verificata per le vie brevi con l'Istituto, è

- 141 Truccatori – (Rag. B – Rag. A dal 23/04/2005 D.M. 15/03/2005)
- 142 Parrucchieri – (Rag. B - Rag. A dal 23/04/2005 D.M. 15/03/2005)

Fermo restando il contratto a tempo determinato riportato comunque già sul titolo dello schema.

Mentre, per gli **iscritti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996**, l'Inps si limita ad indicare che, ferme restando le modifiche e le integrazioni normative introdotte dalle nuove disposizioni in tema di requisiti di accesso alle prestazioni, restano confermate le istruzioni impartite nella circolare n.83/2016 parte 2, paragrafo 4 (Circ. Inca Prot.n.256/2016, parte 2, par.1.5).

Rispetto **agli incrementi dell'aspettativa di vita**, inviamo in allegato il Decreto 27 ottobre 2021 (adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita) che prevede *"a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui....., non sono ulteriormente incrementati"*.

Quanto, invece, al **calcolo della prestazione** a carico del FPLS il D.L. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n.106, **non apporta alcuna modifica**.

Con l'**allegato 1** l'Istituto fornisce, due esempi relativi al procedimento/svolgimento del calcolo: uno sulla base novità legislative (Esempio 1) e l'altro sulla previgente normativa (Esempio 2). Anche qui rileviamo un refuso nell'esempio 1, verificato per le vie brevi con l'Istituto, nella parte finale che inizia con "Pertanto la contribuzione mancante.....la frase nel periodo finale **"dei quali almeno i 2/3 (120 gg.) dovranno riferirsi ad attività lavorativa prestata nel campo dello spettacolo."** va eliminata.

INDICAZIONI OPERATIVE

Quanto alle **indicazioni operative** l'Istituto, non riporta nella circolare 163/2021 un paragrafo specifico, ma si limita ad indicare nel paragrafo 3 che le prestazioni pensionistiche liquidate a carico del FPLS, con decorrenza dal 1° agosto 2021 dovranno essere definite alla luce delle nuove disposizioni mentre i requisiti pensionistici maturati alla data del 30/06/2021 consentiranno agli iscritti al FPLS di accedere alle prestazioni in applicazione della previgente normativa, senza alcun riferimento alle domande già lavorate e ad eventuali riesami d'ufficio. Ci risulta, inoltre, che le procedure non sono state aggiornate. Pertanto, occorre prestare la massima attenzione alle domande presentate e respinte che devono essere analizzate alla luce delle nuove disposizioni e per le quali va eventualmente presentato un riesame.

Occorre inoltre tenere presente, nel valutare le respinte di cui all'esempio n.2 (previgente normativa relativa ai requisiti pensionistici maturati alla data del 30/06/2021), che tale domanda ripresentata ad oggi, poiché l'assistito appunto non ha raggiunto il diritto, sarà valutata e lavorata alla luce delle nuove disposizioni. Ad esempio, rispetto al requisito mancante di 120 contributi giornalieri avremo un requisito mancante di 90 contributi giornalieri, la contribuzione mancante potrà essere perfezionata con contribuzione riferita ad es. a contribuzione FPLD, ecc.

Provvederemo ad affrontare come Ce.Pa le questioni di carattere interpretativo/applicativo relative alle nuove disposizioni che richiedono ulteriori precisazioni o chiarimenti ufficiali, attraverso la pubblicazione di circolari/messaggi, comprese quelle per le quali abbiamo già sentito per le vie brevi l'Istituto. Nonché le questioni di carattere procedurale e conseguenti indicazioni operative.

Fraterni saluti,

p. L'Area Previdenza
Maria Rita Gilardi

La Coordinatrice
Gabriela Mella

p. La Presidenza
Anna Maria Bilato